

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3886-A-bis</sup>

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(**RENZI**)

DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(**CALENDA**)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
(**GALLETTI**)

---

Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98,  
recante disposizioni urgenti per il completamento della proce-  
dura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA

---

*Presentato il 9 giugno 2016*

---

(Relatore di minoranza: **ZARATTI**)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge n. 98 del 2016, il cui disegno di legge di conversione è ora all'esame dell'Aula della Camera, è l'undicesimo provvedimento d'urgenza riguardante l'emergenza nell'area di Taranto e l'attività dello stabilimento ILVA, il polo siderurgico più grande in Europa. Undici decreti legge in quattro anni, quasi tre decreti all'anno. Su 48 mesi, 22 sono stati « impegnati » dalla vigenza di detti decreti legge. Una media impressionante, che colpisce ancora di più alla luce del completo ed evidente fallimento nella loro capacità di dare una qualche sia pur minima soluzione all'estrema criticità dell'area. Un fallimento sotto l'aspetto industriale, della tutela della salute pubblica, delle bonifiche e del risanamento delle matrici ambientali. E a pagarne le conseguenze di questo fallimento sono soprattutto i lavoratori dell'ILVA e la loro sicurezza, i cittadini dell'area di Taranto per la crisi sanitaria e ambientale irrisolta, l'ambiente circostante.

Sono ancora ferme le opere di ambientalizzazione e di risanamento del territorio, così come le misure di sorveglianza e tutela sanitaria; nessun risultato significativo sotto l'aspetto della riduzione dell'esposizione a inquinanti di origine industriale e dell'abbattimento dell'inquinamento. Qualche lieve saltuario segnale di miglioramento è dovuto solamente alla riduzione della produzione. Ciò significa che, in totale assenza di interventi ambientali strutturali, l'inquinamento atmosferico tornerà a salire. Tutto ciò è inaccettabile per la salute dei cittadini di Taranto.

Insomma, una perdurante gravissima emergenza industriale, sanitaria e ambientale, che ci si ostina ad affrontare con provvedimenti d'urgenza che, emanati praticamente senza soluzione di continuità,

non hanno prodotto alcun miglioramento e non modificano l'attuale pesantissima situazione di quei territori.

All'urgenza di interventi volti a ripristinare la qualità dell'ambiente e a dare soluzione alla drammatica situazione epidemiologica confermata in più occasioni nell'area di Taranto, il decreto-legge in esame non trova di meglio che rispondere, con la previsione di una nuova ennesima proroga, fino a un ulteriore anno e mezzo, per l'attuazione del Piano ambientale e sanitario, con la possibilità inoltre di poterlo modificare secondo le esigenze e le convenienze dei futuri soggetti acquirenti dello stabilimento siderurgico. In pratica la riscrittura e la cancellazione delle prescrizioni (magari a cominciare dalla copertura dei parchi minerali) sarà proposta dai privati come condizione senza la quale l'acquisto non potrà avvenire.

Se da una parte questo decreto è molto attento a favorire i nuovi acquirenti e agevolare la vendita dell'ILVA, prevedendo tra l'altro che non debbano essere essi a rimborsare i 300 milioni di euro erogati ai sensi del decreto-legge n. 191 del 2015 per esigenze finanziarie del Gruppo, ma dovrà essere l'amministrazione straordinaria, dall'altra il decreto rimette di fatto in discussione lo stesso processo di ambientalizzazione dell'ILVA, così come previsto dall'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) vigente, che è presupposto per salvare lo stabilimento. E con ciò facendo crescere le preoccupazioni di chi in quei territori ci vive e vive sulla propria pelle il disastro ambientale e sanitario di quel territorio.

Al pari dei precedenti, anche questo decreto rischia di essere non solo inefficace sotto l'aspetto del risanamento ambientale e della salvaguardia della salute pubblica, ma addirittura peggiorativo rispetto alla normativa ambientale attualmente vigente.

Si prevede che i futuri acquirenti/affittuari possano presentare proposte di modifica del piano ambientale e che tali proposte saranno valutate da un « comitato di esperti » scelti, senza introdurre alcuna norma che eviti possibili conflitti di interesse, tra soggetti « di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici ». Si da quindi attenzione agli aspetti ambientali e industriali, ma si tralascia la tutela della sanità pubblica. Una vera annosa emergenza di quei territori. Non c'è infatti alcuna previsione che tra gli esperti vi siano professionisti in materia di epidemiologia e di tutela sanitaria.

Andava data priorità a quelle offerte di acquisto in grado di garantire una prospettiva di sviluppo centrata sull'innovazione tecnologica e ambientale e sulla conferma degli attuali livelli occupazionali. Ma di tutto questo non c'è traccia in questo provvedimento, così come non ve ne era traccia nei precedenti provvedimenti d'urgenza.

L'articolo 1, comma 1, lettera b), interviene sulla procedura riguardante le modifiche o le integrazioni del Piano ambientale, definendo una nuova procedura secondo la quale il soggetto che presenterà un'offerta vincolante potrà non solo richiedere modifiche ed integrazioni all'attuale Piano ambientale e sanitario, ma anche ottenere il differimento fino a 18 mesi del termine ultimo delle attuazioni delle prescrizioni previste.

Il termine ultimo – già oggetto di precedenti proroghe – per l'attuazione del Piano e che era stato fissato da ultimo al 30 giugno 2017, diventa ora per l'ennesima volta prorogabile di un anno e mezzo.

Insomma, l'ennesima inaccettabile proroga di un termine già più volte differito.

Una previsione gravissima che si tradurrà in un ulteriore spostamento in avanti delle misure di risanamento ambientale previste dall'Autorizzazione integrata ambientale (AIA), e quindi delle opere di ambientalizzazione e di risanamento del territorio, senza imporre un preciso e vincolante cronoprogramma degli interventi di risanamento ambientale e

sanitario, con precise sanzioni in caso di inadempienze e ritardi. Una previsione questa, insostenibile, anche perché l'attuazione dell'AIA rimane il presupposto essenziale per garantire la soluzione della gravissima emergenza sanitaria e ambientale che coinvolge lo stabilimento dell'ILVA e tutto il territorio circostante.

Peraltro, nonostante l'eventuale modifica del Piano ambientale equivalga di fatto a una modifica dell'AIA, non solo non c'è alcuna previsione di un coinvolgimento dell'ARPA Puglia, ma soprattutto della Commissione istruttoria per l'*Integrated pollution prevention and control* (IPPC), che svolge l'attività di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente proprio con specifico riguardo alle procedure AIA.

Tutto questo nel momento in cui le vigenti prescrizioni AIA più importanti e decisive per il risanamento del territorio sono ancora in attesa di essere realizzate.

Si aggiunga che il nuovo decreto elimina qualsiasi ruolo svolto dal Ministro della salute sia al momento della istruttoria propedeutica alle offerte vincolanti definitive, che al momento della modifica del Piano ambientale e sanitario o di altro titolo autorizzativo necessario per l'utilizzo dell'impianto, che viene modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei 15 giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria. Sotto questo aspetto il decreto è peggiorativo del precedente.

Riguardo allo stato di attuazione delle prescrizioni AIA, giova ricordare che la normativa prevedeva che il piano ambientale si intende attuato se, entro il 31 luglio 2015, fosse stato realizzato, almeno nella misura dell'80 per cento, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data.

Noi avevamo fin da subito denunciato e criticato l'inadeguatezza di prevedere una mera percentuale di prescrizioni da attuare, senza valutare il « peso » e l'importanza in termini ambientali e sanitari delle diverse prescrizioni. È stato quindi finora sufficiente realizzare tutte quelle prescrizioni meno importanti e di più facile e

rapida attuazione per arrivare alla soglia dell'80 per cento, rimandando quelle più impegnative e importanti che avrebbero però consentito un miglioramento sensibile della drammatica situazione ambientale e sanitaria del territorio di Taranto.

Sta di fatto che – a dimostrazione dell'inutilità di una previsione normativa meramente aritmetica delle prescrizioni da realizzare – ad oggi risultano ancora non attuate prescrizioni e interventi decisivi per dare una risposta efficace all'emergenza ambientale e capaci di ridurre realmente le emissioni inquinanti dello stabilimento.

Se ne segnalano alcune importanti e non realizzate: Prescrizione 1 – copertura parchi primari; Prescrizione 4 – avvio dei lavori per la costruzione di edifici chiusi; Prescrizione 16e – rifacimento refrattari delle batterie a lotti; Prescrizioni 16, 49 – installazione sistema proven e nuove docce si spegnimento in cokeria; Prescrizioni 16h, 70c – copertura aree scarico paiole GRF; Prescrizioni 16, 40, 51, 58, 65, 67 – chiusura edifici aree di gestione materiali polverulenti; Prescrizione 42 – filtri a manica batterie; Prescrizione 57 – filtri a manica E312; Prescrizione 70a – aspirazione desolfurazione ghisa.

E tutto questo mentre la valutazione di danno sanitario (VDS) elaborata dall'ARPA Puglia nel 2013 ha mostrato come neanche l'applicazione di tutte le prescrizioni AIA garantirebbe ai residenti nell'area di Taranto un'adeguata salubrità del territorio e un livello di sicurezza sanitaria almeno simile a quello di altre zone d'Italia considerate « non a rischio ».

Peraltro la prevista possibilità di proroga di ulteriori 18 mesi per la realizzazione del Piano ambientale e quindi delle prescrizioni AIA porta con sé due altri gravissimi e incostituzionali *vulnus*, presenti nel testo del provvedimento in esame: 1) la proroga fino ad altri 18 mesi riguarda anche la norma che garantisce uno « scudo » giudiziario finora previsto per i commissari e i loro delegati; 2) l'ampliamento di questa totale impunità anche per gli acquirenti.

L'articolo 1, comma 4, lettera b), in evidente spregio della nostra Carta costituzionale, reitera infatti, allargando i soggetti beneficiari, le norme vergognose introdotte nei precedenti decreti-legge sull'ILVA, che garantiscono una totale impunità per le condotte poste in essere in attuazione dell'AIA e delle misure previste nel Piano ambientale e sanitario. La norma introdotta nel provvedimento in esame modifica infatti, in modo grave e palesemente incostituzionale, l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, estendendo l'immunità penale e amministrativa, già prevista per il commissario straordinario e per i soggetti da lui delegati, anche alle condotte poste in essere dall'affittuario o acquirente, ampliando e rafforzando in maniera inaccettabile disposizioni già evidentemente incostituzionali e avulse da qualsiasi rispetto del principio dello Stato di diritto.

Sono quindi evidenti le forti criticità di questo undicesimo decreto-legge sull'ILVA e sull'area di Taranto: un decreto che rappresenta per diversi aspetti una regressione rispetto alla normativa vigente.

Conseguentemente abbiamo proposto opportune modifiche in sede di conversione, in particolare alle norme più gravi e pericolose, volte soprattutto a:

sopprimere la possibilità per gli acquirenti dell'ILVA di chiedere una nuova ennesima ulteriore proroga, fino a 18 mesi, del termine ultimo, già fissato al 30 giugno 2017, previsto per l'attuazione del Piano ambientale e sanitario e comprensivo delle prescrizioni AIA;

chiedere che l'eventuale revisione del Piano ambientale proposta dal futuro acquirente deve comunque essere coerente con la « valutazione del danno sanitario », redatta ai sensi della legge regionale della Puglia 21/2012;

prevedere che nell'ambito della nuova procedura volta a modificare il Piano ambientale e sanitario debba essere effettuata la procedura di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), strumento di epidemiologia pre-

dittiva (*risk assessment*) di cui alle cui linee guida approvate ad aprile 2015 dal Consiglio federale del Sistema inter-agenziale ISPRA-ARPA-APPA e pubblicate ufficialmente dall'ISPRA a febbraio 2016;

prevedere che un'eventuale modifica del Piano ambientale, equivalendo di fatto a una modifica dell'AIA, debba vedere coinvolta l'ARPA Puglia e la Commissione istruttoria per l'IPPC, che svolge l'attività di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente proprio con specifico riguardo alle procedure AIA;

chiedere che tutti gli atti e la documentazione, inerenti ai progetti di modifica al Piano ambientale nonché i pareri del Ministero, le richieste di integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti, la relazione dell'esperto indipendente, eccetera, debbano essere pubblicati sul sito *internet* del Ministero dell'ambiente, al fine di garantirne la massima conoscenza;

prevedere che il parere del Ministro dell'ambiente alle proposte di modifica del Piano ambientale da parte degli acquirenti sia integrato anche dal parere del Ministero della salute (viste le inevitabili ripercussioni che una modifica del Piano ambientale e sanitario avrà sulla salute dei cittadini);

chiedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrà formalizzare la modifica del Piano ambientale e sanitario venga adottato previo parere obbligatorio dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), così come peraltro prevedeva la normativa finora vigente ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di revisione del Piano ambientale;

sopprimere la prevista nomina di un Comitato di esperti, incaricati dello svolgimento dell'istruttoria sulle modifiche al Piano ambientale e sanitario, prevedendo

che le valutazioni e la suddetta istruttoria siano in capo al Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della salute e previo parere dell'ARPA;

specificare che i tre componenti del Comitato di esperti che dovranno, tra l'altro, valutare i progetti di modifica o di integrazione al Piano ambientale e sanitario non debbano essere in una situazione di conflitto di interessi;

chiarire e specificare che il ruolo assegnato al Comitato di esperti in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici non deve in alcun modo sovrapporsi o sostituirsi ai compiti che la normativa vigente assegna all'ISPRA e all'ARPA, che devono in ogni caso operare per garantire il rispetto dell'ambiente e della salute pubblica;

prevedere che i progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi che saranno valutati dal comitato di esperti debbano essere valutati anche dall'ARPA e dall'ISPRA;

garantire in ogni caso che il processo di trasferimento dei complessi aziendali non pregiudichi in alcun modo il mantenimento dei livelli occupazionali, le garanzie contrattuali e la protezione sociale dei lavoratori operanti presso i complessi aziendali del Gruppo ILVA precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;

prevedere una specifica deroga alla normativa vigente, per consentire alla ASL di Taranto di effettuare assunzioni indispensabili alla sua attività di sorveglianza sanitaria;

stanziare risorse finanziarie al fine di poter proseguire il Piano di sorveglianza della salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte, già previsto dal decreto-legge n. 136 del 2013.

Filiberto ZARATTI,  
*Relatore di minoranza*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*17PDL0042970\*